



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 IN SEDUTA DEL 29/04/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 19:3030, nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione.

Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

BOTTAZZI MAURIZIO	Sindaco	Presente
SPERONI ALFREDO	Consigliere Anziano	Presente
BASSI ETHEL	Consigliere	Presente
VILLA FRANCESCO	Consigliere	Presente
DE PALMI CRISTINA	Consigliere	Presente
MANGHI MONICA	Consigliere	Presente
SETTI MAURIZIO	Consigliere	Presente
GOZZI VALENTINA	Consigliere	Presente
GALLI DANIELE	Consigliere	Presente
MANFREDI PAOLO	Consigliere	Presente
PESCARA ANDREA	Consigliere	Presente
CHIESI IVAN	Vice Sindaco	Presente
PATERLINI MAURIZIO	Assessore E	Presente
VILLA PAOLO	Assessore E	Presente
GUATTERI CARLA	Assessore E	Presente

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario, Angela Ficarelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la breve introduzione del Sindaco-Presidente che cede la parola all'Assessore Paolo Villa il quale illustra il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 51 del 30/12/2015 "Bilancio di Previsione 2016-2018 e

relativi allegati – Approvazione", con la quale sono state confermate, anche per l'anno 2016, le delibere

consiliari sottoriportate:

- Delibera Consiliare n. 23 del 25/07/2015 all'oggetto "Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche. Conferma aliquota per l'anno 2015";
- Delibera Consiliare n. 24 del 25/07/2015 all'oggetto "Aliquote e disciplina regolamentare dell'imposta Municipale Propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI)-Conferma per l'anno 2015";

RICHIAMATI ai fini dell'approvazione delle aliquote IMU:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed istitutivo dell'Imposta Municipale Propria e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011, articolo avente ad oggetto "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 4 Decreto Legge n. 16 del 2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012;
- l'articolo 1°, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- l'articolo 9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013, articolo 1°, commi dal 707 al 718;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718;
- la legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 ad oggetto "disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità -bollettino ufficiale n. 102 del 28 luglio 2004;

ATTESO che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 302 del 30/12/2015, ha introdotto importanti modifiche all'assetto normativo dei principali tributi locali (IMU e TASI);

VISTE, in particolare, le modifiche agli articoli sotto riportati del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria":

- all'art.13, comma 3, viene aggiunta la lettera 0a), che dispone la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il 1° grado, al verificarsi di determinati requisiti riportati nel testo di legge;
- all'art. 13, comma 5, viene soppresso il secondo periodo e abrogato il comma 8-bis. Di fatto viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola, in quanto questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU per previsione dell'art. 1, comma 13 secondo periodo, della legge n. 208/2015;
- all'art. 13 dopo il comma 6, viene aggiunto il comma 6-bis che dispone che per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;
- all'art. 13, comma 2, lettera a), viene estesa la previsione della equiparazione ad abitazione principale alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

RITENUTO di provvedere ad adeguare il quadro delle aliquote IMU anno 2016, così come esposto nelle tabelle sotto riportate – Allegato A), dando atto che le stesse risultano integrate e modificate nelle disposizioni in contrasto con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, garantendo allo stesso modo maggior chiarezza di lettura per i soggetti contribuenti;

allegato A)

PROSPETTO ALIQUOTE 2016

ALIQUOTA RIDOTTA

<u>5,4 per mille:</u>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><i>(la nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art. 817 del codice civile. Pertanto, come riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile allorquando sussistono congiuntamente:</i></p> <p><i>-l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale (nella specie, abitazione costituente "prima casa") e le relative pertinenze;</i></p> <p><i>-l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario dell'unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarità o strumentalità funzionale con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.)</i></p>	

<p>Esenzioni</p> <p><u>PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE A1, A8, A9</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusa categoria A/1-A/8-A/9)</u> Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza, e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
--	--

ALIQUOTA AGEVOLATA

<u>9,8 per mille</u>	<p><u>AFFITTI CANONE LIBERO:</u> -immobili adibiti ad uso abitativo concessi con contratto registrato a canone libero regolarmente registrato</p>
<u>8,6 per mille</u>	<p><u>AFFITTI CANONE TRANSITORIO E CANONE SOSTENIBILE:</u> - immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 1 dell'Art. 5 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti transitori"). Per il canone transitorio si conferma che anche per gli anni precedenti esisteva l'agevolazione. - immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 2 dell'Art. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti a canone sostenibile").</p>
<u>8,6 per mille</u>	<p><u>AFFITTI CANONE CONCORDATO:</u> - immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti concordati"). Per questa tipologia l'imposta è ridotta al 75% ai sensi della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) articolo 1 comma 53.</p>

NOTE OTTENIMENTO AGEVOLAZIONE:

per usufruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 31/12 apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio stesso, previa decadenza.

Possono fare richiesta solo i contribuenti persone fisiche. Le società sono escluse.

Le istanze presentate negli anni precedenti e non in scadenza nel 2016, sono valide: si devono quindi presentare solo quelle riferite a nuovi contratti, i recessi/cessazioni e i rinnovi.

L' aliquota si applica anche alle relative pertinenze.

7,6 per mille:**COMODATO GRATUITO Legge 208/2015 art. 1 comma 10 lettera b):**

Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.

Ai sensi della Legge di Stabilità' 2016 (L. 208/2015) articolo 1 comma 10 lettera b), la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:

l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1,A/8e A/9

- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.
- Il comodato deve essere registrato
- il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato
- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato
- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato

NOTE OTTENIMENTO AGEVOLAZIONE:

Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge, indicando nel riquadro annotazioni la seguente dicitura: *possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera b) Legge 208/2015"*

7,6 per mille:**COMODATO GRATUITO:(*)**

- immobili concessi in comodato gratuito fra parenti in linea retta discendente di 1° (primo) grado (genitori/figli) che utilizzano quale abitazione principale, risiedono anagraficamente e con stato di famiglia autonomo;

(*) Si applica l'agevolazione anche ai seguenti casi:

- proprietà genero/figlia o nuora/figlio - comodatario genitori
- proprietà suoceri – comodatario nuora o genero (nel solo caso di decesso del figlio/figlia)
- proprietà (ereditata) nuora o genero – comodatario suocero/a (nel solo caso di decesso del figlio o figlia proprietario/a)
- proprietà nonni – comodatario nipoti (nel solo caso di decesso del genitore figlio/figlia)
- proprietà (ereditata) nipoti – comodatario nonni (nel solo caso di decesso del padre o madre proprietario/a)

per usufruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 31/12 dell'anno apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio stesso, previa decadenza.

Le istanze presentate negli anni precedenti sono valide: si devono quindi presentare solo quelle riferite a nuovi comodati e/o eventuali perdite dei requisiti.

L' aliquota si applica anche alle relative pertinenze

ALIQUTA BASE**9,80 per mille:****ALTRI IMMOBILI:**

- immobili tenuti a disposizione e rientranti nelle fattispecie di cui in nota(*)
- fabbricati utilizzati quale Bed and Breakfast (B&B) (**)
- fabbricati diversi dalle abitazioni
- immobili ex IACP (***)
- terreni agricoli (non rientranti tra quelli aventi le caratteristiche di esenti, come sotto specificati)
- aree fabbricabili
- tutte le altre tipologie non comprese quale aliquota agevolata, aliquota maggiorata e

	esenzioni. L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze
NOTA: (*) nel caso si prospetti la seguente tipologia: unica unità abitativa distinta in diversi appartamenti utilizzati dal medesimo proprietario, non rientrati nella fattispecie aliquota maggiorata tenuta a disposizione del proprietario, con regolare pagamento dei rifiuti. Per usufruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 31/12 apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio stesso. Va rinnovata tutti gli anni, previa decadenza. (**) nel caso si prospetti la seguente tipologia: E' assoggettata la parte utilizzata quale bed and breakfast (B&B), inoltre, è obbligatorio presentare regolare dichiarazione IMU. In caso contrario il fabbricato si considera a disposizione e si applica l'aliquota maggiorata (***) si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione	

ALIQUTA MAGGIORATA

<u>10,60 per mille:</u>	Si applica: - alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario - ai fabbricati inagibili e/o inabitabili, - ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 Dlgs 22/1/2004, n. 42 - a tutti gli immobili (escluso terreni e aree fabbricabili) tenuti a disposizione.
--------------------------------	---

ESENTI

<u>esenti:</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. <u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati. <u>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA di cui all'art. 1 del Dlgs n. 99/2004</u> Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti
-----------------------	---

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI:

(non si è proceduto ad alcuna modifica, si riportano solo per rendere la delibera strumento di lavoro completo)

AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/92. Per **semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio** potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i **valori venali medi orientativi** delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con l'obbligo di relativa dichiarazione IMU:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, durante il quale sussistono dette condizioni:

1) Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
- 2) L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile),) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380) L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
- 3) Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente l' Ufficio Edilizia Privata provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l' obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.
- 4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 5) Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.LGS. n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistiche-edilizie.

Scadenze IMU

Le scadenze sono regolamentate dalla normativa di riferimento. **Per il 2016 le scadenze sono le seguenti:**

	ACCONTO (o versamento intera imposta)	SALDO
IMU	16 Giugno 2016	16 Dicembre 2016

VERSAMENTO MINIMO

Il versamento minimo è di € 2,50 (art. 26/bis regolamento generale delle entrate in vigore).

VISTI:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine prima indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/03/2016, n. 55, che ha ulteriormente prorogato al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 degli enti locali;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto legislativo

n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97;

- a norma del medesimo art. 13 del succitato D.L.n. 201/2011, comma 13-bis, l'invio deve essere effettuato perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2015 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo" delle funzioni di gestione dei

tributi, con decorrenza dal 01/01/2016;

RICHIAMATO in particolare l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione: "*Il Responsabile dell'Ufficio Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni.....*";

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 12 del 18/02/2016, all'oggetto: "Nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu – ICI – Tares e IUC (TARI-TASI-IMU)";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs 18.08.00 n.267 e successive modifiche;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v.,:

- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'Unione Terra di Mezzo, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'Unione Terra di Mezzo, in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI n. 10 (Dieci) favorevoli, n. 0 (Zero) astenuti e n. 1 (Uno) contrario (Consigliere del gruppo "ORA O MAI PIU' LISTA CIVICA" Daniele Galli) resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (Undici) Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI ADEGUARE il quadro delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU 2016, così come dettagliatamente descritte nell'Allegato A) in premessa, integrato dalle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 e modificato nelle disposizioni in contrasto con le norme intervenute;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell' Economia e delle Finanze secondo le disposizioni normative in vigore;
3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio proponente a provvedere agli atti attuativi della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 8 del 29/04/2016

- 8 -

al fine di procedere tempestivamente all'inserimento della presente delibera sul portale del Ministero dell'Economia e Finanze,

CON VOTI n. 10 (Dieci) favorevoli, n. 0 (Zero) astenuti e n. 1 (Uno) contrario (Consigliere del gruppo "ORA O MAI PIU' LISTA CIVICA" Daniele Galli) resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (Undici) Consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

SINDACO

Maurizio Bottazzi

VICE SEGRETARIO COMUNALE

Angela Ficarelli